

**Avv. Luigi La Fata**  
**Via Marchese Ugo n. 52**  
**90141 - Palermo**  
**Tel. 091.6254741**

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART.68 DEL CCII**

**proposto dai coniugi signori Vincenzo SCHIFANO e Giuseppa RANDAZZO**

I sottoscritti sig.ri **Vincenzo SCHIFANO**, [REDACTED],  
[REDACTED], e **Randazzo GIUSEPPA**, [REDACTED],  
[REDACTED] e ivi elettivamente domiciliati, in via Marchese Ugo n. 52, presso lo studio dell'Avv. Luigi La Fata (C.F.: LFT LGI 77E27 G273Q, pec luigilafata@pec.it; fax 091.6251055), che li rappresenta e difende giusta mandato allegato, espongono quanto segue.

**PREMESSO**

- che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto, oltre che dai coniugi Vincenzo Schifano e Giuseppa Randazzo, [REDACTED], signora [REDACTED];
- che detto nucleo familiare vive in un immobile di proprietà della sig.ra Randazzo, sito in Palermo alla [REDACTED]
- che i ricorrenti, nel corso degli anni, hanno assunto una serie di obbligazioni per soddisfare esigenze esclusivamente familiari;
- che, per le *infra* scritte ragioni, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai ricorrenti e i mezzi finanziari per farvi fronte, con la conseguenza che non è possibile ai medesimi adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che entrambi i ricorrenti sono, in particolare, debitori: 1) della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per i seguenti rapporti: - Contratto di mutuo fondiario del 21/06/2007, per un importo finanziato di € 72.000,00 (rapporto regolarmente pagato, con un valore residuo di euro 53.082,20); - contratto di mutuo fondiario del 21/12/2009 per un importo finanziato di € 50.000,00 (rapporto regolarmente pagato, con un valore residuo di € 28.872,13); della Compass s.p.a., creditrice per la somma di € 54.890,91, risultante da Decreto ingiuntivo n. 5752/2022, oltre compensi professionali e spese di procedura quantificabili in complessivi € 2.448,26 (il Decreto Ingiuntivo è stato opposto dai debitori con procedimento oggi pendente presso il Tribunale di Palermo al n. R.G. n 8688/2022); 3) Axactor Italy s.p.a. creditrice per la somma di € 25.841,15; 4) Avv. Francesco Peria Giaconia, creditore per l'assistenza legale prestata e prestanda nel giudizio di opposizione al DI n. 1958/2022 per euro 10.964,45;
- che il solo Sig. Vincenzo Schifano è debitore: 1) della IFIS NPL Investing s.p.a., creditrice in ragione di rapporti originariamente contratti con Findomestic ed in particolare: - contratto n. 20001131135401, ceduto in data 17/12/2020, e contratto n. 20001131135423, ceduto in



data 17/12/2020, rapporti per cui è stato emesso Decreto ingiuntivo n. 4954/2021, per un importo complessivo di € 28.866,33 in linea capitale, oltre € 1.200,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese (decreto ingiuntivo opposto dai debitori con procedimento oggi pendente presso il Tribunale di Palermo al n. RG 220/2022); 2) della AMCO Asset Management Company -e per essa CRIBIS CREDIT MANAGEMENT-, per un credito derivante da carta revolving contratta con MPS per € 2.391,91; 3) della Banca Sistema s.p.a. - creditrice per contratto di cessione del quinto (rapporto ceduto da Sigla Credit): il capitale residuo al mese di settembre 2023, da piano di ammortamento è pari ad euro 23.245,71; 4) della Revalue s.p.a. per credito ceduto da Santander Consumer Bank 15.695,45, al netto dei pagamenti effettuati con piano cambiario, oggi decaduto, concordato tramite dalla Società Difesa Debitori S.p.A. al quale si era rivolto nel 2018 il sig. Schifano (cfr. **doc\_1 contratto difesa debitori**); 5) Fidelity s.p.a. per residuo del contratto di finanziamento finalizzato stipulato in data 21.06.2017 di euro 6.830,21 di cui euro 6.121,93 per sorte capitale ed euro 708,28 per interessi di mora; 6) della Agenzia Entrate Riscossione, che ha precisato importi iscritti a ruolo per € 19.009,68; 7) della Regione Sicilia, che al netto degli importi iscritti a ruolo, ha un credito di € 511,75; 8) Avv. Francesco Peria Giaconia, creditore per euro 4.555,56 per l'assistenza legale prestata e prestanda nel giudizio di opposizione al DI n. 4954/2021 contro la IFIS NPL Investing S.P.A.;

- che la sola sig.ra Randazzo Giuseppa è debitrice 1) della Agenzia Entrate Riscossione, che ha precisato importi iscritti a ruolo per € 848,17 (che, tuttavia, in base ai commi dal 222 al 230 della legge 197/2022 si riducono a circa € 400,00); 2) del Comune di Palermo, che ha precisato crediti relativi ad IMU dal 2018 al 2022 per € 579,00; 3) Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 82,63;

- che i ricorrenti hanno presentato istanza per la nomina di un gestore della crisi del sovraindebitamento all'OCC Protezione Sociale Italiana con domanda 07/05/2021 del sig. Schifano, integrata nel 2023 anche per la signora Randazzo (cfr. **doc\_2 Istanze OCC**);

- che dopo la nomina del professionista, che ha accettato l'incarico, vi sono stati svariati incontri tra lo stesso e i ricorrenti, di persona, per telefono e via *e-mail*, al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo nella giusta considerazione le ragioni tutte sottese allo spirito, dapprima della L. 3/2012 e, successivamente, del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm., nonché di quelle del ceto creditorio;

- che i ricorrenti hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

## CONSIDERATO



- che gli istanti, ai sensi dell'rt. 2 lett. e) CCII, rientrano nella categoria dei consumatori;
- che gli istanti, ai sensi dell'rt. 69 CCII, non sono già stati esdebitati, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

**CHE LE RAGIONI DELLA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO NON SONO IMPUTABILI A COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE DEI RICORRENTI,**

atteso che i medesimi hanno fatto ricorso al credito **in modo proporzionato alle proprie capacità patrimoniali**;

- che, infatti, il nucleo familiare percepiva un reddito mensile netto di circa € 3.233,00, considerando il reddito annuo lordo del sig. Schifano, precedente al pensionamento, pari ad € 45.555,00, l'affitto di € 400,00 percepito, come detto, dalla signora Randazzo fino al 2021 senza contare le somme saltuariamente percepite dalla figlia convivente, [REDACTED]

- che detto reddito consentiva ai ricorrenti di sostenere gli impegni finanziari assunti;
- che la situazione debitoria si è successivamente aggravata a seguito: **I)** del pensionamento del sig. Schifano che ha visto ridurre le sue entrate mensili nette da € 2.833,00 a € 2.145,41; **II)** dell'impossibilità di locare nuovamente l'immobile della signora Randazzo a seguito della cessazione del contratto (atteso che lo stato dell'immobile richiederebbe di sostenere consistenti spese di manutenzione) e, soprattutto, **III)** dalla necessità di sostenere, sempre più frequentemente, ingenti spese mediche [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] (cfr. **doc\_3 certificato medico**);

- che il sig. Schifano, resosi conto che l'approssimarsi del suo pensionamento avrebbe aggravato la situazione debitoria familiare, si rivolgeva alla Società Difesa Debitori S.p.A. per la rinegoziazione dei debiti contratti; tuttavia la consulenza prestata, pur comportando una riduzione dell'esposizione debitoria, non si rivelava risolutiva (cfr. **doc\_1 contratto difesa debitori**);

### **RITENUTO**

- che la sig.ra Randazzo risulta proprietaria, come detto, dell'immobile che costituisce l'abitazione del nucleo familiare, sita in Palermo, [REDACTED] censito al catasto al foglio 2 part. 1164 sub 5, cat. A/2, mq 118, il cui valore è quantificabile in € 139.830,00;
- che la medesima sig.ra Randazzo risulta, altresì, proprietaria dell'immobile sito in Palermo, [REDACTED], censito al catasto al foglio 146 part. 138 sub 1, cat. A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), di mq 49, il cui valore è quantificabile in € 42.875,00;



- che il sig. Schifano risulta proprietario del motoveicolo tipo *Honda Motor Hornet*, tg [REDACTED], cil. 600, immatricolato il 27/10/2000, il cui valore è quantificabile in euro 2.500,00;
- che il medesimo sig. Schifano è titolare di Conto BancoPosta n. [REDACTED], con saldo alla data del 31/12/2023 di euro 24,65 s.e./o. e del conto corrente bancario n. [REDACTED], presso Banca Mediolanum s.p.a. con saldo alla data del 28/12/2023 di euro 30,50 circa;
- che il sig. Schifano, pensionato INPS dal 2019, percepisce emolumenti medi annui, come ricavabile dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2022 anno d'imposta 2021, per € 25.745,00, cui corrisponde una media mensile di € 2.145,41;
- che la sig.ra Randazzo, fino al luglio 2021, ha percepito redditi derivanti da locazione dell'immobile in sua proprietà sopra indicato, pari ad € 400,00 mensili (successivamente e fino alla data odierna l'immobile risulta sfitto);
- che la figlia dei ricorrenti ha esercitato saltuarie attività di [REDACTED];
- che le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in base ai parametri di riferimento dell'ISTAT in € 1.522,00 (di cui € 350,00 per spese alimentari e di manutenzione ordinaria; € 100,00 per abbigliamento e calzature; € 200,00 per utenze luce, gas, internet; € 100,00 per spese auto e trasporti; € 30,00 per telefoni cellulari; € 42,00 per spese condominiali; € 600,00 per rate mutui; € 100,00 per spese sanitarie);
- che la *infra* scritta proposta prevede il pagamento del creditore ipotecario Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. **al di fuori** del piano secondo gli ammortamenti dei mutui garantiti;
- che, per gli altri creditori, al di fuori della prededuzione, si prevede il pagamento di n. 101 rate secondo **la seguente proposta:**

A) CREDITORI IN PREDEDUZIONE

i compensi previsti per l'OCC sono quantificati in € 7.608,06, come da preventivo accettato, da corrispondersi in n. 12 rate da € 634,00 cadauno;

B) CREDITORI PRIVILEGIATI DI ENTRAMBI I CONIUGI

pagamento di € 3.000,00 in favore dell'Avv. Luigi La Fata;

C) CREDITORI PRIVILEGIATI DELLA SIG.RA RANDAZZO GIUSEPPA

pagamento integrale dei creditori in privilegio mobiliare della sig.ra Randazzo Giuseppa;

D) CREDITORI PRIVILEGIATI DEL SIG. SCHIFANO VINCENZO

per i creditori privilegiati del sig. Schifano Vincenzo è previsto il pagamento integrale per la parte che si presume possa pervenire agli stessi in ipotesi di accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, mentre per la restante parte i relativi importi sono degradati in chirografo;



#### F) CREDITORI CHIROGRAFARI COINTESTATI AI CONIUGI

per i creditori chirografari di entrambi i coniugi si prevede un pagamento corrispondente a quanto gli stessi percepirebbero in ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio, mentre per la restante parte gli stessi concorreranno con gli altri creditori chirografari e degradati in chirografo del sig. Schifano nei termini di seguito specificati;

#### G) CREDITORI CHIROGRAFARI E DEGRADATI IN CHIROGRAFO DEL SOLO SIG. SCHIFANO VINCENZO E CREDITORI CHIROGRAFARI COINTESTATI PER LE QUOTE ECCEDENTE IL PUNTO DI CUI SOPRA

per i creditori in chirografo e degradati in chirografo del solo sig. Schifano, nonché per quelli cointestati per la parte eccedente il punto di cui sopra sono previsti pagamenti ripartiti in misura percentuale, secondo la tabella riportata nella relazione allegata al presente ricorso, da intendersi integralmente confermata e trascritta (cfr **doc\_4 relazione OCC**);

- che la proposta, prevede la soddisfazione parziale del ceto creditorio, nell'arco di 100 mensilità di pagamento, esclusa la fase della prededuzione, secondo le percentuali ed il grado di soddisfazione orientative espresse nella tabella "Ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore" riportata nella relazione allegata al presente ricorso, da intendersi integralmente confermata e trascritta (cfr **doc\_4 relazione OCC**);

- **che la proposta appare altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sia per i creditori privilegiati (ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII) sia per i creditori chirografari;**

- che, infatti, in ipotesi liquidatoria, **a)** la massa attiva dei beni intestati alla signora Randazzo elencati in premessa, considerate le spese di trascrizione e vendita, avrebbe un controvalore pari a circa € 127.881,00, di cui € 81.954,33 sarebbero destinati ai creditori muniti di ipoteca per i quali la proposta prevede il pagamento integrale, mentre la residua somma di € 45.926,67 dovrebbe necessariamente essere utilizzata, quantomeno nella misura del 50%, al pagamento dell'OCC per i crediti in prededuzione (per un importo quantificabile in € 3.086,61), e la differenza per il pagamento dei crediti muniti di privilegio mobiliare e, infine, proporzionalmente ripartita tra i creditori chirografari che vedono coobbligata la sig.ra Randazzo, creditori chirografari cui in proposta è offerto complessivamente **un superiore pagamento** di euro 45.668,27); **b)** la massa attiva dei beni intestati alla signora Randazzo elencati in premessa, avrebbe un controvalore pari, considerate le spese di trascrizione e vendita, ad appena € 1.750,00; **c)** le utilità reddituali conferibili, al netto dei costi di sostentamento del nucleo familiare indicati (che resterebbero pressoché immutati in ipotesi liquidatoria), potrebbe essere quantificate in € 145,00 mensili circa, che, proiettate per 36 mensilità, restituirebbero € 5.220,00, da cui dovrebbero decurtarsi, nella misura del 50%,



quelle previste per il compenso in prededuzione dell'OCC (pari, come detto, ad € 3.086,61), per cui residuerebbero soli € 3.883,39 per il parziale pagamento dei creditori privilegiati del sig. Schifano, per i quali in proposta è previsto **il maggior pagamento** pari ad euro 4.658,29, mentre **nulla residuerebbe** ai creditori chirografari del solo sig. Schifano, per i quali in proposta è previsto il pagamento di € 8.941,07;

- che, infatti, **LA IPOTESI LIQUIDATORIA RESTITUIREBBE COMPLESSIVAMENTE UNA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE PARI AL 34,34% CONTRO QUELLA MAGGIORE PROPOSTA E PARI AL 36,72%;**

\* \* \* \* \*

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, in fatto e in diritto, i sig.ri Vincenzo Schifano e Giuseppa Randazzo, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

### **CHIEDONO**

- che codesto Ill.mo Giudice, verificata la presenza dei requisiti di Legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia -previa verifica dell'ammissibilità- disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Vorrà inoltre disporre che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si depositano i documenti indicati in narrativa.

Con osservanza.

Palermo, 29 gennaio 2024

Avv. Luigi La Fata





## TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV- DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

P. Unitario: VINCENZO SCHIFANO e GIUSEPPA RANDAZZO

Giudice delegato: dott. Floriana Lupo

OCC: avv. Ettore Volpe

### **Il giudice delegato**

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 6 febbraio 2024 da SCHIFANO Vincenzo (SCHVCN63P03G273T), nato a Palermo il 03.09.1963 e RANDAZZO Giuseppa (RNDGPP64S69G273F), nata a Palermo il 29.11.1964, entrambi rappresentati dall'avv. Luigi La Fata;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 7 febbraio 2024;

letti i chiarimenti resi - su sollecitazione dell'Ufficio - nelle date 13 e 15 febbraio 2024;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi n. 171, Protezione Sociale Italiana - Avv. Ettore Volpe - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art.* 70, comma 4, CCII;



ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

**DISPONE**

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

**DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**DISPONE**

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentiti i debitori - riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e al professionista nominato con funzioni di gestore della crisi, Avv. Ettore Volpe, a cura della Cancelleria.

Palermo, 12 marzo 2024

**IL GIUDICE**  
*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44*

